

**SCUOLA
DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**REGOLAMENTO DI SELEZIONE ALLIEVI
PER IL CORSO
DENOMINATO**

“SCUOLA DEL PATRIMONIO”

emanato con determina direttoriale prot. n. u-0159 del 05/01/2018

INDICE

TITOLO I – ACCESSO AL CORSO

Art. 1. Requisiti per l'accesso

Art. 2. Bando di selezione allievi

Art. 3. Modalità di partecipazione e Commissione di selezione

Art. 4. Pubblicità della selezione

TITOLO I – ACCESSO AL CORSO

Art. 1 - Requisiti per l'accesso

1. Possono presentare la domanda di ammissione al corso coloro che, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione non abbiano superato il 39° anno di età e abbiano conseguito un titolo accademico di livello superiore (scuola di specializzazione o dottorato di ricerca) rilasciato da Università italiane o straniere, nelle materie attinenti al patrimonio e alle attività culturali e al turismo.
2. La padronanza dell'italiano e dell'inglese nella comunicazione scritta e orale è requisito per l'ammissione al corso. Il livello di conoscenza di dette lingue viene autocertificato in sede di domanda di ammissione ed è accertato in sede di colloquio con la Commissione di selezione.

Art. 2 - Bando di selezione allievi

1. Il bando di selezione degli allievi, redatto in lingua italiana o inglese, è elaborato e approvato dal Consiglio Scientifico ed emanato dal Direttore, che ne cura la pubblicità.
2. In particolare, il bando di selezione degli allievi indica:
 - a) il numero degli allievi da ammettere al Corso;
 - b) il numero e l'ammontare delle borse di studio erogate agli allievi a titolo di rimborso forfettario delle spese di trasferta sostenute per la frequenza del primo anno di Corso, nonché l'eventuale presenza di borse finanziate da enti pubblici e/o privati, con l'indicazione se vincolate al possesso di determinati requisiti e/o a specifici temi di ricerca;
 - c) le modalità di partecipazione alla selezione e i criteri di valutazione dei candidati;
 - d) le modalità di svolgimento della selezione.

Art. 3 - Modalità di partecipazione e Commissione di selezione

1. La domanda di partecipazione al Corso è valida se riporta tutti gli elementi indicati nel bando di selezione degli allievi, a pena di esclusione. In fase di presentazione della domanda, il candidato dovrà inoltre indicare il modulo specialistico (curriculum) di cui all'art. 2, c. 1, lett. b) del *Regolamento didattico del corso Scuola del Patrimonio*, al quale preferisce afferire.
2. Il direttore della Scuola, su indicazione del Consiglio Scientifico secondo quanto previsto dall'art. 16, c. 2, lett. h) nomina con propria determina la Commissione di esperti di alta

qualificazione incaricata della selezione dei candidati. La Commissione è unica per tutti i curricula e viene nominata alla scadenza di presentazione delle domande.

3. La fase di selezione consta di una valutazione per titoli dei candidati al fine di individuare una shortlist degli ammessi al successivo colloquio. Tale valutazione dei titoli è pertanto effettuata ai soli fini dell'ammissione al colloquio e comporta la formulazione di una valutazione basata sui criteri stabiliti nel bando, in base alle dichiarazioni rese nella domanda e ai documenti ad essa allegati. Al termine della fase di valutazione, viene stilata una shortlist non ordinata, pubblicata adottando una sequenza meramente alfabetica dei candidati ammessi al colloquio, con indicazione della data di svolgimento di questo.

4. La Commissione valuta il curriculum del candidato basandosi sul percorso di studi, sulle competenze e sulle attitudini del candidato con riferimento alle tematiche del corso, secondo i seguenti criteri:

- compatibilità del profilo scientifico con le caratteristiche del corso, anche in relazione ai moduli specialistici;
- esperienze di studio e/o professionali in Italia e all'estero nel settore del patrimonio culturale, delle attività culturali e del turismo;
- numero e tipo delle eventuali pubblicazioni

5. La selezione avviene attraverso:

a) Valutazione dei titoli

La valutazione del candidato è effettuata, sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda e dei documenti ad essa allegati, ai soli fini dell'ammissione al colloquio di cui al successivo punto b) e si conclude con la stesura di una "short list" in ordine alfabetico.

Nello specifico, la valutazione è basata sull'assegnazione a ciascun candidato di un valore numerico (da 0 a 10), in base ai seguenti criteri:

- i. Compatibilità del profilo del candidato con il programma della Scuola del patrimonio (0-10);
- ii. Qualità scientifica del candidato (0-10).

Sono ammessi al colloquio di cui al successivo punto b) i candidati che abbiano conseguito, in sede di valutazione, il valore numerico complessivo più alto, per un massimo di tre volte il numero di posti disponibili, nonché coloro che si siano classificati *ex aequo* all'ultimo posto valido nella short list degli ammessi al colloquio. Tale valore numerico rileva ai soli fini

dell'accesso al colloquio e non incide in sede di svolgimento né di valutazione di quest'ultimo. La short list degli ammessi al colloquio è pubblicata sul sito web della Scuola, con valore di notifica a tutti gli effetti. Non sono effettuate comunicazioni personali ai singoli candidati.

b) Colloquio

I candidati ammessi al colloquio dovranno confermare la propria partecipazione allo stesso, secondo le modalità indicate nel Bando.

Il colloquio è svolto in lingua italiana e inglese ed è finalizzato ad approfondire le conoscenze e le competenze del candidato in relazione alle caratteristiche del corso.

La Commissione ha a disposizione 100 punti per la valutazione del colloquio. Sono considerati idonei tutti i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di 70/100 in sede di colloquio.

6. All'esito dei colloqui, la Commissione di selezione procede alla stesura di una lista ordinata per punteggio dei candidati ammessi al corso e ne stabilisce, sulla base sia dell'indicazione fornita dagli stessi in sede di domanda di ammissione sia della valutazione ottenuta in sede di selezione, il modulo specialistico (curriculum) di assegnazione. La lista contiene anche i nominativi dei candidati non ammessi al corso ma risultati idonei i quali, in caso di rinuncia o esclusione di un candidato ammesso, possono essere utilmente considerati ai fini dell'ammissione al corso, in ordine di punteggio conseguito. A parità di punteggio, la preferenza è accordata sulla base dell'appartenenza al genere meno rappresentato fra gli ammessi e, in caso di ulteriore parità, viene data preferenza al più giovane di età.

Art. 4 – Pubblicità della selezione

1. Alle procedure di selezione degli allievi è assicurata ampia pubblicità sul sito web della Scuola.
2. Le informazioni sulla procedura di selezione e sugli esiti del colloquio sono pubblicate sul sito web della Scuola. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.